

CIRCOLARE DEL 15/10/2021

3.6.12 ESAME DI REVISIONE PER SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLA CQC SUPERIORE A TRE ANNI E REGIME TRANSITORIO DELL'ESAME DI RIPRISTINO

Del tutto nuova la disciplina introdotta dal co. 3 dell'art. 19 in commento: le novità introdotte mirano a sopprimere la previsione dell'esame di ripristino per disporre che qualora la CQC sia scaduta da più di tre anni, ai fini del rinnovo è necessario sostenere, invece di un corso di formazione periodica, **un esame di revisione, i cui contenuti e modalità sono pari a quelli dell'esame previsto per conseguimento della CQC scaduta.** *(Esame come il conseguimento: 70 domande con i nuovi quiz ma senza frequentare il corso di aggiornamento).*

Tale esame di revisione per scadenza superiore a 3 anni differisce dall'esame di revisione per azzeramento punteggio sulla CQC, infatti:

- l'esame di [revisione per azzeramento del punteggio](#) sulla CQC ha la sua base giuridica nell'art. 126-bis CdS, ha natura sanzionatoria e, in caso di non superamento prevede la revoca della CQC
- l'esame di revisione per scadenza superiore a 3 anni ha la sua base giuridica nell'art. 128, co. 1, CdS, ha natura cautelare (verifica del permanere dei requisiti di idoneità tecnica) e non sanzionatoria e pertanto, in caso di non superamento, non comporta automaticamente la revoca della CQC: **è possibile ripetere tale esame di revisione per un lasso di tempo pari a dodici mesi dalla data di presentazione della prima istanza di esame di revisione, a condizione che trascorrono almeno trenta giorni tra la data di un esame di revisione e quella successiva.**

Se, scaduti i dodici mesi, l'esame di revisione non è stato superato, la CQC è revocata: sul punto si precisa che l'ultima prenotazione dell'esame di revisione, se effettuata nel limite massimo di dodici mesi dalla data della presentazione della prima istanza, consente al conducente di sostenere l'esame di revisione anche successivamente a tale data limite. Infatti, l'istanza per sottoporsi ad esame di revisione in parola ha durata di un anno, come previsto dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del Direttore Generale della Motorizzazione. Gli UMC sono invitati a rilasciare ricevuta della presentazione della domanda, anche apponendo su copia fotostatica della stessa "per ricevuta" seguita da data e timbro. Per sostenere ciascun esame di revisione per scadenza CQC superiore a tre anni sono dovuti i medesimi pagamenti dovuti per l'esame di conseguimento: si rinvia pertanto al paragrafo 4.1.1

(Mod 746C – fotocopie dei documenti – c/c 9001 € 16,20 – c/c 4028 € 16,00 x 2).

E' evidente che il superamento di un esame di revisione per scadenza superiore a tre anni assorbe in sé l'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica: pertanto, all'esito positivo dell'esame in parola, è rilasciata una CQC con validità + 5 anni dalla data di esame (non serve più frequentare il corso di aggiornamento) Pertanto, si applica per analogia il principio già esposto con riferimento all'articolo 15, co. 2, del DM 30 luglio 2021 e cioè: il conducente titolare di CQC per entrambe le tipologie di trasporto, che si sottopone con esito positivo ad un esame di revisione per scadenza superiore a tre anni di una delle due abilitazioni CQC possedute, rinnova automaticamente anche la CQC per l'altra tipologia di trasporto se la data presentazione domanda ricade in un lasso di tempo non superiore ai 12 mesi antecedenti o successivi alla scadenza di quest'ultima e l'esame è superato. Gli UMC sono invitati a rilasciare ricevuta della presentazione della domanda, anche apponendo su copia fotostatica della stessa "per ricevuta" seguita da data e timbro.

Qualora, invece, **entrambe le abilitazioni CQC possedute siano scadute da più di 3 anni:**

- sarà disposto l'esame di revisione in commento sulla tipologia di CQC scaduta prima e, superato tale esame, sarà da sostenersi l'esame di revisione sulla parte teorica specialistica dell'altra tipologia;
- è invece rimessa al conducente la scelta della tipologia di CQC per la quale sostenere prima l'esame di revisione in parola, qualora le due abilitazioni possedute siano scadute nello stesso tempo.

Il conducente titolare di qualificazione CQC scaduta da oltre tre anni, che ha l'obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla CQC medesima, sostiene l'esame di revisione di cui all'articolo 19, co. 3, del DM 30 luglio 2021 in commento. In caso di esito positivo di quest'ultimo, alla qualificazione CQC viene attribuito il punteggio iniziale di venti punti.

Doverosamente, le situazioni maturate precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni del DM 30 luglio 2021 saranno sottoposte alla disciplina già dettata con il DM 20 settembre 2013 e relative circolari (si rammenta che dal 19 novembre 2019 è stato introdotto l'esame di ripristino). (chi ha frequentato un corso aggiornamento comunicato prima del 14/10/2021 continuerà a sostenere l'esame di ripristino con i vecchi quiz)

Di seguito, nell'intento di offrire istruzioni operative concrete, si riportano le possibili casistiche:

ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021

1) Il rinnovo di una CQC per la quale, entro il **18 novembre 2019**, sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica entro due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC posseduta, potrà essere ottenuto (previa presentazione dell'istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità). La predetta qualificazione sarà rinnovata per **5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda**;

2) Quanto al rinnovo di validità una CQC per la quale sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica **dal 19 novembre 2019** (primo giorno di applicazione della disciplina dell'esame di ripristino) o la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021 (fuori ambito di applicazione del DM 30 luglio 2021) si danno tre ipotesi:

- a) se la validità della qualificazione CQC **non è ancora scaduta** la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell'istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) **per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda**;
- b) se la validità della qualificazione CQC è **scaduta da non più di due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo, la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell'istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) **per 5 anni decorrenti dalla data di fine corso**.
- c) se la validità della qualificazione CQC **è scaduta da più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo**, si applica la disciplina dell'**esame di ripristino** di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2021, poiché il caso in esame rientra ancora nel campo di applicazione del DM 20 settembre 2013.

ISTANZE PRESENTATE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL CORSO DAL 15 OTTOBRE 2021

Quanto al rinnovo di una CQC per la quale sia stato frequentato un corso di formazione periodica, la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021 (la data di comunicazione di avvio del corso è riportata anche sull'attestato):

a) se alla data di presentazione della domanda di rinnovo la validità della qualificazione CQC **non è ancora scaduta** la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell'istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per **5 anni decorrenti dalla data di rilascio stessa**;

b) se alla data di presentazione della domanda di rinnovo la validità della qualificazione CQC è **scaduta**, la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell'istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) **per 5 anni decorrenti dalla data di fine corso** di formazione periodica, sempre che il corso sia stato concluso entro e non oltre 3 anni dalla data di scadenza della CQC posseduta.

c) Se una qualificazione CQC è **scaduta da più di tre anni** senza che sia stato frequentato alcun corso di formazione periodica, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, co. 3, in commento e quindi, ai fini del rinnovo il conducente deve sostenere l'esame di revisione per scadenza della validità superiore a tre anni: un eventuale corso di formazione periodica, concluso oltre il predetto limite di tre anni, non potrà essere considerato utile per il rinnovo della qualificazione CQC senza l'**esame di revisione** in parola.

Per mera completezza espositiva si ricorda che si applicano le proroghe di cui alla circolare prot. n. 24231 del 27.7.2021, paragrafo 3: lett. c) quanto alla proroga di validità, fino al 31 marzo 2022, degli attestati di formazione periodica in scadenza dal 31.1.2020 al 31.12.2021;

lett. d) ai fini del computo dei termini entro i quali si può rinnovare una qualificazione CQC in scadenza tra il 31.1.2018 ed 31.12.2019 senza sostenere l'esame di ripristino (2 anni + 791 gg dalla scadenza della CQC posseduta).

NORMATIVA PER I CORSI COMUNICATI PRIMA DEL 14/10/2021

CIRCOLARE 19/11/2019

3.7.2 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE, UNA DELLE QUALI SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l'altra tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l'obbligo di sottoporsi all'"esame di ripristino" nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni. In caso di richiesta sia per sostenere l'"esame di ripristino" e sia per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da meno di due anni, l'utente deve presentare due distinte domande. Per quel che concerne il rinnovo, all'istanza devono essere allegate: 2 distinte attestazioni di versamento su c/c 4028 e l'attestazione di versamento su c/c 9001 (relativa all'operazione di cui al punto 2 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870). 42 Per quel che concerne l'esame di ripristino, 2 distinte attestazioni di versamento su c/c n. 4028, nonché l'attestazione di versamento su c/c n. 9001 (relativa all'operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870). La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficio Motorizzazione civile. La qualificazione CQC ottenuta con a seguito di esame di ripristino avrà validità di cinque anni dalla data esame. Occorre evidenziare che nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere dall'ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta). **Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l'esame di ripristino. Parimenti, il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti istanza di rinnovo dopo cinque anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l'esame di ripristino**

3.7.3 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE ENTRAMBE SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli "esami di ripristino". Detto conducente, invero, dovrà presentare prima 1'istanza per sostenere l'"esame di ripristino" relativa ad una delle due abilitazioni CQC, poi, una

successiva istanza di ripristino per l'altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica. **3.7.3 PROCEDURE "ESAME DI RIPRISTINO"** Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 20 settembre 2013, l'esame di ripristino mira a verificare la conoscenza, da parte del titolare della qualificazione stessa, delle materie previste dalla direttiva 2003/59/CE, tanto della parte comune che della parte specialistica. Ad oggi, chi intende "riattivare" una qualificazione CQC - sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone - scaduta da oltre due anni deve, quindi, sostenere sia la prova relativa alla parte comune che alla parte specialistica, ancorchè sia titolare della qualificazione CQC relativa al settore di trasporto differente rispetto alla qualificazione che intende "riattivare". **Questa Direzione Generale, su sollecitazioni pervenute dagli Uffici territoriali, ha ritenuto di modificare detta procedura e, pertanto, a far data 20 novembre 2019, il titolare di una qualificazione CQC, persone o merci, in corso di validità possa sostenere l'esame di ripristino per l'altra tipologia di trasporto sostenendo esclusivamente la prova d'esame relativa alla 43 parte specialistica, come già previsto per il conseguimento della CQC dall'art. 11, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.** In caso di "esame di ripristino" i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito positivo, dell'esame stesso. Le modalità di effettuazione degli "esami di ripristino" sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC. L'istanza di "esame di ripristino" può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l'ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica. **Nel caso di esito negativo alla prova d'esame di ripristino, non si procede in nessun caso alla revoca della qualificazione CQC.** Il conducente potrà ripresentare nuova istanza per sostenere l'esame (la nuova prova non può essere sostenuta, in ogni caso, se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo). **Il conducente che abbia fatto trascorrere ulteriori cinque anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza riuscire ad ottenere l'idoneità all'esame di ripristino, dovrà frequentare un nuovo corso di formazione periodica.**

M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0005212.12-02-2021

OGGETTO: frequenza del corso di formazione periodica CQC e **mancata richiesta di rinnovo del documento comprovante la qualificazione nei due anni successivi alla scadenza della CQC** posseduta - esami di ripristino

Giungono a questa Direzione Generale richieste di chiarimento in merito all'applicazione della disposizione, di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 settembre 2019 recante: "*Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative*", che di seguito si riporta:

"Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l'esame di ripristino."

Al riguardo si precisa che, stante il principio di diritto amministrativo "*tempus regit actum*", tale disposizione non può essere applicata con efficacia retroattiva.

Pertanto, la disposizione in esame si applicherà a decorrere dal 20 novembre 2021 nei confronti di titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusosi entro il 20 novembre 2019 (primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare), non avranno alla predetta data del 20 novembre 2021 provveduto chiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card).

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro CALCHETTI)